

PROPOSTA DI MOZIONE

PRESENTATA DAL DELEGATO CONGRESSUALE DEL FORO DI NOVARA

AVV. ALESSIO CERNIGLIA

**“PER LA TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
DEL COLLABORATORE DI STUDIO.**

**ELABORAZIONE DI UN SISTEMA NORMATIVO CHE REGOLI I RAPPORTI
PER I COLLABORATORI C.D. “MONOCOMMITTENTI”**

Premessa.

1. L’assenza di regolazione dei rapporti fra titolare e collaboratore di studio.

I rapporti fra titolare e collaboratore di studio, non sono stati fino ad oggi oggetto di interesse da parte del Legislatore, che non si è mai espresso con atti normativi per regolarli.

L’autonomia privata non appare da sola sufficiente a definire queste situazioni con equità e a tutelare i soggetti contrattuali c.d. ”deboli” quali sono spesso i collaboratori di studio.

Le relazioni professionali fra soggetti autonomi sono sicuramente peculiari e non possono trovare un’adeguata tutela con il ricorso a schemi tipici dei rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato.

La funzione istituzionale dell’avvocato, così come definita oggi alla luce della c.d. “Costituzione Vivente” e della giurisprudenza della Corte Costituzionale, non consente di immaginare la nostra professione subordinata alla potestà di soggetti terzi, siano essi colleghi, clienti o altri tipi di figure.

Si deve riaffermare il valore di indipendenza dell’avvocato quale strumento di tutela della nostra categoria e come garanzia per il cittadino di vedere riconosciuti e difesi i propri diritti secondo un principio di giustizia effettiva, che solo l’indipendenza del difensore può consentire.

Una piena indipendenza è tuttavia possibile solo quando i tutori dei diritti, quali noi siamo, vengono garantiti nel loro diritto ad un’autonomia economica, riconosciuta con l’adeguatezza del compenso per la loro effettiva prestazione lavorativa che, come sappiamo, non sempre è resa nei confronti dei clienti ma troppo spesso anche nei confronti dei Colleghi.

Si ravvisano nella Nostra Professione situazioni in cui non viene adeguatamente apprezzata e ricompensata la figura del collaboratore, che in altri settori del mercato del lavoro invece avrebbero trovato un’incisiva tutela ope legis, che finiscono sul piano pratico per svilire professionalmente e nella dignità del lavoro questi colleghi che decidono di prestare la propria attività in favore di altri avvocati.

Senza voler troppo irrigidire il sistema, nel pieno rispetto del diritto alla concorrenza, inteso come libertà per il cittadino di poter scegliere quel legale che meglio può rispondere alle sue esigenze professionali e come stimolo a tutti noi a voler meglio organizzare e far crescere qualitativamente la propria attività, appare necessario predisporre dei correttivi per bilanciare il potere contrattuale del collega titolare di studio, tutelando in particolar modo quelle fasce più deboli dell'avvocatura, quali ad es.: madri, giovani e colleghi afflitti da gravi malattie, che è più facile si ritrovino in situazioni di monocommittenza.

2. L'adeguatezza della retribuzione come strumento di affermazione dello status di libero professionista del collaboratore c.d. "monocommittente".

Nodo centrale della questione, che buona parte dell'avvocatura ha avvertito sin dal momento del proprio ingresso in questa magnifica professione è il diritto a veder ricompensato il proprio lavoro prestato in favore di un collega, durante la pratica il dominus, in maniera adeguata.

L'art. 36 Cost. rappresenta un paradigma che non può essere circoscritto al mondo del lavoro.

Il concetto di adeguatezza della retribuzione, che nel quadro di rapporti di lavoro fra liberi professionisti non può che essere declinato come giusto compenso, è un principio universale abbracciato da tutte le dottrine politiche di cui si ha memoria, da quelle liberali a quelle socialiste per passare a quelle c.d. "sociali della Chiesa"¹, e rappresenta un valore della società italiana da non trascurarsi, a meno che non si voglia vedere venir meno la funzione di sviluppo sociale che il diritto ha e che trova primario fondamento nella Costituzione che, nella mente del costituente, voleva essere "programmatica".

Ma questa non è l'unica conseguenza politica. Un'assenza di tutela dei diritti degli avvocati intesi come lavoratori indebolisce l'autorevolezza dell'intera classe forense.

Non può esserci un corretto svolgimento dell'attività forense se chi è chiamato ad esercitarla non ha quella autonomia economica che può permettergli di mantenere la propria libertà morale di apprezzamento delle questioni di fatto e di diritto e di organizzazione della propria prestazione professionale.

Le istituzioni forensi devono essere chiamate inoltre a dare ad adottare misure di qualsiasi natura, che consentano a ciascun avvocato di poter conseguire una piena indipendenza nella propria attività lavorativa e di poter trovare clienti propri.

Alla luce del cambiamento della natura della figura dell'avvocato e del suo ruolo nella società, quale professionista altamente qualificato, tutte le istituzioni forensi devono essere chiamate a sostenere l'organizzazione degli studi legali in forme associative che consentano l'organizzazione degli stessi sul modello dell'equiordinazione dando a tutti i membri di tali uffici la stessa responsabilità e livello organizzativo.

La monocommittenza deve essere intesa, per una sincera evoluzione dell'avvocatura italiana, come un passaggio transitorio nella vita professionale di un avvocato che deve avere quale obiettivo ultimo il raggiungimento della più ampia autonomia possibile, anche sotto il profilo della clientela.

Un intervento, anche in considerazione della trasformazione della nostra professione, appare necessario per rimanere al passo con i tempi.

¹ Sin dai tempi dell'Enciclica Rerum Novarum del 1891, la Dottrina Sociale della Chiesa si occupa della questione dell'adeguatezza della retribuzione. Sul punto si legga il canone 3.

3. I contenuti di una possibile proposta di legge.

Una possibile proposta di legge dovrebbe impegnarsi a garantire, al titolare di studio, la possibilità di ottenere, dal collaboratore di studio, una prestazione lavorativa avente stesse qualità e livello di quella che renderebbe ad un qualsiasi altro proprio cliente, cercando di limitare, anche culturalmente, il fenomeno dell'avvocato che agisce da dipendente nelle relazioni con il titolare di studio, e che si rifiuta di accettare quelle responsabilità che la nostra professione, sin dal momento del giuramento, ci impone.

Dall'altro si devono enunciare dei diritti inalienabili a tutela dei soggetti in posizione di debolezza contrattuale, con particolare riferimento a tre situazioni: adeguatezza della retribuzione per la prestazione effettivamente resa, diritto alla conservazione del rapporto contrattuale per le colleghe che decidano di diventare madri e per i colleghi che vengano colpiti da grave malattia, diritto per i collaboratori a non essere impiegati in costanza di rapporto per lo svolgimento di attività che non rientrino in quella forense.

4. La situazione di dipendenza economica del collaboratore con attività prevalente in favore dello studio.

Rispetto al concetto di "monocommittenza" in diritto rimangono al di fuori del perimetro della regolazione dei rapporti fra titolari di studio e collaboratori tutti coloro che si trovano o in posizione di "monocommittenza" di fatto, o di svolgimento di attività prevalente in favore dello studio con limitate possibilità di avere una clientela propria.

Una regolamentazione di queste situazioni è necessaria, atteso che esse sono molto diffuse nel nostro Paese.

Il Congresso Nazionale Forense deve stimolare le altre istituzioni forensi a prendere cognizione del problema e a porlo nelle opportune sedi quale argomento di dibattito.

5. Una soluzione di immediata applicabilità. L'introduzione nei parametri forensi definiti con Decreto Ministeriale ex art. 9 L. 27/2012 di apposite tabelle per il riconoscimento degli onorari dei colleghi che svolgono attività in favore di altri avvocati diverse dalle domiciliazioni.

Anche se una proposta di legge organica che regoli il fenomeno della c.d. "monocommittenza" non dovesse trovare il giusto consenso in seno alle istituzioni forensi politiche una regolamentazione efficace potrebbe essere rinvenuta nell'applicazione della vigente normativa civilistica regolante la determinazione del compenso per il libero professionista.

A mente dell'art. 2233 c.c. in assenza di un'esplicita convenzione fra le parti il compenso viene determinato secondo le tariffe vigenti o, in loro assenza, secondo gli usi.

Attualmente da un'attenta lettura del vigente D.M. 55/2014, regolante i parametri per i compensi dell'attività forense, si evince come il Legislatore, con l'eccezione delle associazioni tra professionisti, dedichi alla regolazione delle prestazioni fra avvocati il solo art. 8 comma 2° disciplinante le c.d. "domiciliazioni".

Inserire degli appositi parametri per gli avvocati che prestino la propria attività nei confronti di altri colleghi potrebbe essere un'efficace soluzione per garantire un adeguato compenso anche in assenza di un contratto scritto, che nella prassi difficilmente viene redatto nei rapporti fra professionisti, garantendo una piena applicazione dell'art. 2233 c.c.

Al contempo ciò consentirebbe al titolare di studio di poter compiutamente valutare l'impatto economico del ricorso ad un collaboratore sulla base di parametri certi.

L'applicazione con limiti certi della disciplina civilistica potrebbe diventare uno strumento efficace e di garanzia per regolare tutti quei rapporti fra professionisti ad oggi non definiti da regole certe.

Visto quanto in premessa,

Il XXXIV Congresso Nazionale Forense, riunito a Catania dal 4 al 6 ottobre 2018, in attuazione della presente mozione e di quanto esposto in premessa,

DA' MANDATO

all'Organismo Congressuale Forense ed al CNF, per quanto di propria competenza, di attivarsi presso ogni utile sede politica ed istituzionale, al fine di inserire nei decreti ministeriali regolanti i parametri forensi adottati ai sensi dell'art. 9 legge 27/2012 o di altra normativa che dovesse risultare applicabile, apposite voci per la determinazione del compenso dei colleghi che prestano la propria attività professionale in favore di altri avvocati nelle ipotesi diverse dalle c.d. "domiciliazioni", onde regolare, previa applicazione dell'art. 2233 c.c., il rapporto fra titolare di studio e il c.d. "avvocato monocommittente";

sempre all'Organismo Congressuale Forense ed al CNF, per quanto di propria competenza, di attivarsi presso ogni utile sede politica ed istituzionale, al fine di regolare in maniera organica, attraverso un atto avente forza di legge, i rapporti fra titolari di studio ed avvocati collaboratori in situazione di c.d. "monocommittenza", secondo il principio della libera professione e senza vincoli di subordinazione o parasubordinazione, enunciando come inviolabili: il diritto ad un adeguato compenso per l'attività effettivamente svolta in favore del titolare di studio, quello alla conservazione del rapporto contrattuale per le colleghe che decidano di diventare madri e per i colleghi che vengano colpiti da grave malattia, nonché il diritto, per i collaboratori, a non essere impiegati in costanza di rapporto per lo svolgimento di attività che non rientrino in quella forense.

RACCOMANDA

all'Organismo Congressuale Forense ed al CNF, per quanto di propria competenza, di attivarsi presso ogni utile sede politica ed istituzionale, per incentivare, anche con misure di fiscalità agevolata, l'organizzazione degli studi professionali secondo modelli associativi in cui i membri siano in posizione di equiordinazione, al fine di rendere l'attività di "monocommittenza" residuale nel mercato del lavoro forense.

Novara, lì 3 settembre 2018

Avv. Alessio Cerniglia

(Firmato Digitalmente)

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Richiesta urgente di sostituzione delle mozioni Avv. Alessio Cerniglia delegato del foro di Novara.

Mittente: "Per conto di: avvalessiocerniglia@pec.ordineavvocatinovara.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 05/09/2018 20:44

A: "ufficio\.presidenza\@pec\.congressoforensecatania\.it" <ufficio.presidenza@pec.congressoforensecatania.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 05/09/2018 alle ore 20:44:38 (+0200) il messaggio

"Richiesta urgente di sostituzione delle mozioni Avv. Alessio Cerniglia delegato del foro di Novara." è stato inviato da "avvalessiocerniglia@pec.ordineavvocatinovara.it" indirizzato a:

ufficio.presidenza@pec.congressoforensecatania.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec288.20180905204438.04202.979.1.63@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Richiesta urgente di sostituzione delle mozioni Avv. Alessio Cerniglia delegato del foro di Novara.

Mittente: "avvalessiocerniglia" <avvalessiocerniglia@pec.ordineavvocatinovara.it>

Data: 05/09/2018 20:44

A: "ufficio\.presidenza\@pec\.congressoforensecatania\.it" <ufficio.presidenza@pec.congressoforensecatania.it>

Spett.le Ufficio di presidenza,

ieri sera nell'invio della mozione mi sono accorto che per un errore materiale ho inviato il testo delle mozioni in bozza, contenente alcuni errori di battitura. Sono a chiedere la cortesia di voler sostituire i testi delle mozioni ai fini della pubblicazione per ottenere il sostegno dei delegati congressuali, pregandovi di ritenere per quanto possibile questo come testo definitivo.

Cordiali saluti.

Avv. Alessio Cerniglia delegato del foro di Novara.

— Allegati: —

dati-cert.xml	961 bytes
postacert.eml	3,3 MB
Degiurisdizionalizzazione. Mozione definitiva-signed.pdf	656 kB
Mocommittenza avvocato definitivo-signed.pdf	635 kB
mozione da firmare ordini forensi-signed.pdf	634 kB

degiusdizionalizzazione. Mozione per firma.pdf

533 kB

PROPOSTA DI MOZIONE**PRESENTATA DAL DELEGATO CONGRESSUALE DEL FORO DI NOVARA****AVV. ALESSIO CERNIGLIA****“PER LA TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
DEL COLLABORATORE DI STUDIO.****ELABORAZIONE DI UN SISTEMA NORMATIVO CHE REGOLI I RAPPORTI
PER I COLLABORATORI C.D. “MONOCOMMITTENTI”*****Premessa.******1. L’assenza di regolazione dei rapporti fra titolare e collaboratore di studio.***

I rapporti fra titolare e collaboratore di studio non sono stati fino ad oggi oggetto di interesse da parte del Legislatore, che non si è mai espresso con atti normativi per regolarli.

L’autonomia privata non appare da sola sufficiente a definire queste situazioni con equità e a tutelare i soggetti contrattuali c.d. “*deboli*”, quali sono spesso i collaboratori di studio.

Le relazioni professionali fra lavoratori autonomi sono sicuramente peculiari e non possono trovare un’adeguata tutela con il ricorso a schemi tipici dei rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato.

La funzione istituzionale dell’avvocato, così come definita oggi alla luce della c.d. “*Costituzione Vivente*” e della giurisprudenza della Corte Costituzionale, non consente di immaginare la nostra professione subordinata alla potestà di soggetti terzi, siano essi colleghi, clienti o altri tipi di figure.

Si deve riaffermare il valore di indipendenza dell’avvocato quale strumento di tutela della nostra categoria e come garanzia per il cittadino di vedere riconosciuti e difesi i propri diritti, secondo un principio di giustizia effettiva, che solo l’indipendenza del difensore può consentire.

Una piena indipendenza è tuttavia possibile solo quando i tutori dei diritti, quali noi siamo, vengono garantiti nel loro diritto ad un’autonomia economica, riconosciuta con l’adeguatezza del compenso per la loro effettiva prestazione lavorativa che, come sappiamo, non sempre è resa nei confronti dei clienti ma spesso anche nei confronti dei Colleghi.

Si ravvisano nella Nostra Professione situazioni in cui non viene adeguatamente apprezzata e ricompensata la figura del collaboratore, che in altri settori del mercato del lavoro invece avrebbero trovato un’incisiva tutela *ope legis*, che finiscono sul piano pratico per svilire professionalmente questi colleghi che decidono di prestare la propria attività in favore di altri avvocati.

Senza voler troppo irrigidire il sistema, nel pieno rispetto del diritto alla concorrenza, inteso come libertà per il cittadino di poter scegliere quel legale che meglio può rispondere alle sue esigenze difensive e come stimolo a

tutti noi a voler meglio organizzare e far crescere qualitativamente la propria attività, appare necessario predisporre dei correttivi per bilanciare il potere contrattuale del collega titolare di studio, tutelando in particolar modo quelle fasce più deboli dell'avvocatura, quali ad es.: madri, giovani e colleghi afflitti da gravi malattie, che si ritrovino in situazioni di “*monocommittenza*”.

2. *L'adeguatezza del compenso come strumento di affermazione dello status di libero professionista del collaboratore c.d. “monocommittente”.*

Nodo centrale della questione, che buona parte dell'avvocatura ha avvertito sin dal momento del proprio ingresso in questa magnifica professione è il diritto a veder ricompensato il proprio lavoro prestato in favore di un collega, durante la pratica il dominus, in maniera adeguata.

L'art. 36 Cost. rappresenta un paradigma che non può essere circoscritto al mondo del lavoro dipendente.

Il concetto di adeguatezza della retribuzione, che nel quadro di rapporti di lavoro fra liberi professionisti non può che essere declinato come giusto compenso, è un principio universale abbracciato da tutte le dottrine politiche di cui si ha memoria, da quelle liberali a quelle socialiste per passare a quelle c.d. “*sociali della Chiesa*”¹, e rappresenta un valore della società italiana da non trascurarsi, a meno che non si voglia vedere venir meno la funzione di sviluppo sociale che il diritto ha e che trova primario fondamento nella Costituzione che, nelle intenzioni del Costituente, voleva essere “*programmatica*”.

Ma questa non è l'unica conseguenza politica. Un'assenza di tutela dei diritti degli avvocati intesi come lavoratori indebolisce l'autorevolezza dell'intera classe forense.

Non può esserci un corretto svolgimento dell'attività forense, se chi è chiamato ad esercitarla non ha quella autonomia economica che può permettergli di mantenere la propria libertà morale di apprezzamento delle questioni di fatto e di diritto e di organizzazione della propria prestazione professionale.

Le istituzioni forensi devono essere chiamate inoltre ad adottare misure di qualsiasi natura, che consentano a ciascun avvocato di poter conseguire una piena indipendenza nella propria attività lavorativa e di poter trovare clienti propri.

Alla luce del cambiamento della natura della figura dell'Avvocato e del suo ruolo nella società, quale professionista altamente qualificato, tutte le istituzioni forensi devono essere chiamate a sostenere l'organizzazione degli studi legali in forme associative, che consentano l'organizzazione degli stessi sul modello dell'equiordinazione dando a tutti i propri componenti la stessa responsabilità e livello organizzativo.

La “*monocommittenza*” deve essere intesa, per una sincera evoluzione dell'avvocatura italiana, come un passaggio transitorio nella vita professionale di un libero professionista che deve avere quale obiettivo ultimo il raggiungimento della più ampia autonomia possibile, anche sotto il profilo della clientela.

Un intervento, anche in considerazione della trasformazione della nostra professione, appare necessario per rimanere al passo con i tempi.

3. *I contenuti di una possibile proposta di legge.*

Una possibile proposta di legge dovrebbe impegnarsi a garantire, al titolare di studio, la possibilità di ottenere, dal collaboratore di studio, una prestazione lavorativa avente stesse qualità e livello di quella che renderebbe ad un qualsiasi altro proprio cliente, cercando di limitare, anche culturalmente, il fenomeno dell'avvocato che

¹ Sin dai tempi dell'Enciclica Rerum Novarum del 1891, la Dottrina Sociale della Chiesa si occupa della questione dell'adeguatezza della retribuzione. Sul punto si legga il canone 3.

agisce da dipendente nelle relazioni con il titolare di studio, e che si rifiuta di accettare quelle responsabilità che la nostra professione, sin dal momento del giuramento, ci impone.

Dall'altro si devono enunciare dei diritti inalienabili a tutela dei soggetti in posizione di debolezza contrattuale, con particolare riferimento a tre situazioni: adeguatezza della retribuzione per la prestazione effettivamente resa, diritto alla conservazione del rapporto contrattuale per le colleghe che decidano di diventare madri e per i colleghi che vengano colpiti da grave malattia, diritto per i collaboratori a non essere impiegati in costanza di rapporto per lo svolgimento di attività che non rientrino in quella forense.

4. La situazione di dipendenza economica del collaboratore con attività prevalente in favore dello studio.

Rispetto al concetto di “*monocommittenza*” in diritto rimangono al di fuori del perimetro della regolazione dei rapporti fra titolari di studio e collaboratori tutti coloro che si trovano o in posizione di “*monocommittenza*” di fatto, o di svolgimento di attività prevalente in favore dello studio, con limitate possibilità di avere una clientela propria.

Una regolamentazione di queste situazioni è necessaria, atteso che esse sono molto diffuse nel nostro Paese.

Il Congresso Nazionale Forense deve stimolare le altre istituzioni forensi a prendere cognizione del problema e a porlo nelle opportune sedi quale argomento di dibattito.

5. Una soluzione di immediata applicabilità: l'introduzione nei parametri forensi definiti con Decreto Ministeriale ex art. 9 L. 27/2012 di apposite tabelle per il riconoscimento degli onorari dei colleghi che svolgono attività in favore di altri avvocati diverse dalle domiciliazioni.

Anche se una proposta di legge organica che regoli il fenomeno della c.d. “*monocommittenza*” non dovesse trovare il giusto consenso in seno alle istituzioni forensi politiche una regolamentazione efficace potrebbe essere rinvenuta nell'applicazione della vigente normativa civilistica regolante la determinazione del compenso per il libero professionista.

A mente dell'art. 2233 c.c. in assenza di un'esplicita convenzione fra le parti, il compenso viene determinato secondo le tariffe vigenti o, in loro assenza, secondo gli usi.

Attualmente da un'attenta lettura del vigente D.M. 55/2014, regolante i parametri per i compensi dell'attività forense, si evince come il Legislatore, con l'eccezione delle associazioni tra professionisti, dedichi alla regolazione delle prestazioni fra avvocati il solo art. 8 comma 2° disciplinante le c.d. “*domiciliazioni*”.

Inserire degli appositi parametri per gli avvocati che prestino la propria attività nei confronti di altri colleghi potrebbe essere un'efficace soluzione per garantire un adeguato compenso anche in assenza di un contratto scritto, che nella prassi difficilmente viene redatto nei rapporti fra professionisti, garantendo una piena applicazione dell'art. 2233 c.c.

Al contempo ciò consentirebbe al titolare di studio di poter compiutamente valutare l'impatto economico del ricorso ad un collaboratore sulla base di parametri certi.

L'applicazione con limiti certi della disciplina civilistica potrebbe diventare uno strumento efficace e di garanzia per regolare tutti quei rapporti fra professionisti ad oggi non definiti da regole chiare.

Visto quanto in premessa,

Il XXXIV Congresso Nazionale Forense, riunito a Catania dal 4 al 6 ottobre 2018, in attuazione della presente mozione,

DA' MANDATO

all'Organismo Congressuale Forense ed al CNF, per quanto di propria competenza, di attivarsi presso ogni utile sede politica ed istituzionale, al fine di inserire nei decreti ministeriali regolanti i parametri forensi adottati ai sensi dell'art. 9 legge 27/2012 o di altra normativa che dovesse risultare applicabile, apposite voci per la determinazione del compenso dei colleghi che prestano la propria attività professionale in favore di altri avvocati nelle ipotesi diverse dalle c.d. "domiciliazioni", onde regolare, previa applicazione dell'art. 2233 c.c., il rapporto fra titolare di studio e il c.d. "avvocato monocommittente";

sempre all'Organismo Congressuale Forense ed al CNF, per quanto di propria competenza, di attivarsi presso ogni utile sede politica ed istituzionale, al fine di regolare in maniera organica, attraverso un atto avente forza di legge, i rapporti fra titolari di studio ed avvocati collaboratori in situazione di c.d. "monocommittenza", secondo il principio della libera professione e senza vincoli di subordinazione o parasubordinazione, enunciando come inviolabili: il diritto ad un adeguato compenso per l'attività effettivamente svolta in favore del titolare di studio, quello alla conservazione del rapporto contrattuale per le colleghe che decidano di diventare madri e per i colleghi che vengano colpiti da grave malattia, nonchè il diritto, per i collaboratori, a non essere impiegati in costanza di rapporto per lo svolgimento di attività che non rientrino in quella forense.

RACCOMANDA

all'Organismo Congressuale Forense ed al CNF, per quanto di propria competenza, di attivarsi presso ogni utile sede politica ed istituzionale, per incentivare, anche con misure di fiscalità agevolata, l'organizzazione degli studi professionali secondo modelli associativi, in cui i membri siano in posizione di equiordinazione, al fine di rendere l'attività di "monocommittenza" residuale nel mercato del lavoro forense.

Novara, li 3 settembre 2018

Avv. Alessio Cerniglia
(Firmato Digitalmente)